

REGIONE LAZIO

**ASSESSORATO AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, PARI
OPPORTUNITA'**

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO,
CACCIA E PESCA, FORESTE**

Complemento per lo Sviluppo Rurale(CSR) del Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027 per la Regione Lazio

(In attuazione del Regolamento UE n. 2021/2115)

AVVISO PUBBLICO A CONDIZIONE

Tipo Intervento: ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in
materia di gestione

**Intervento: pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione
biologica**

Codice Intervento (SM): SRA29

SRA29.1 Azione "Conversione all'agricoltura biologica"

SRA29.2 Azione "Mantenimento dell'agricoltura biologica"

ANNUALITA' 2023

Allegato A

INDICE

Riferimenti normativi.....	3
Articolo 1.....	7
(Obiettivi, finalità e campo di applicazione)	7
Articolo 2.....	7
(Ambito territoriale di intervento)	7
Articolo 3.....	7
(Requisiti e condizioni di ammissibilità)	7
Articolo 4.....	14
(Soggetti beneficiari).....	14
Articolo 5.....	14
(Descrizione delle azioni, impegni e durata)	14
Articolo 6.....	15
(Documentazione).....	15
Articolo 7.....	16
(Modalità e termini di presentazione delle domande)	16
ARTICOLO 8	19
(Agevolazioni previste e combinazione degli aiuti)	19
ARTICOLO 9	24
(Valutazione ed istruttoria delle domande).....	24
ARTICOLO 10.....	28
(Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande).....	28
ARTICOLO 11.....	31
(Controlli e sanzioni)	31
ARTICOLO 12.....	32
(Disposizioni generali).....	32

AVVISO PUBBLICO A CONDIZIONE

Tipo Intervento: ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione

Intervento: pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

Codice Intervento (SM): SRA29

SRA29.1 Azione "Conversione all'agricoltura biologica"

SRA29.2 Azione "Mantenimento dell'agricoltura biologica"

Il presente Avviso pubblico detta le condizioni per la presentazione delle domande di sostegno (1° anno) per l'istruttoria ed il finanziamento delle stesse nell'ambito dell'intervento SRA29 "pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica" per le seguenti azioni:

- SRA29.1 Azione "Conversione all'agricoltura biologica"
- SRA29.2 Azione "Mantenimento dell'agricoltura biologica"

del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027 per la Regione Lazio. Annualità 2023.

Il regime di aiuto attivato con il presente avviso pubblico e la relativa erogazione dei premi sono subordinati:

- alla formale approvazione, da parte della Commissione europea, delle modifiche al Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027 approvato con decisione della Commissione del 02 dicembre 2022 e della relativa scheda dell'intervento SRA29 "pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica", che potrà subire modifiche nel corso della fase negoziale con i servizi comunitari.
- All'approvazione, da parte della Giunta Regionale, del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027.

Pertanto, l'agricoltore con l'adesione al presente avviso pubblico e la sottoscrizione della domanda è consapevole:

- che la concessione e l'erogazione degli aiuti sono comunque subordinati all'approvazione, da parte della Commissione europea, delle modifiche al Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027 approvato con decisione della Commissione del 02 dicembre 2022 e della relativa scheda dell'intervento SRA29 "pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica", nonché al rispetto di tutte le definizioni, condizioni e limitazioni, generali e specifiche di intervento che saranno approvate nella versione definitiva del Piano stesso nonché del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) per la Regione Lazio;
- di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Lazio, dell'Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso non sia possibile erogare il premio per mancata approvazione dell'Intervento/Azioni da parte della Commissione europea o per l'obbligo di apportare al Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027 e al Complemento per lo Sviluppo Rurale

modificazioni tali da non consentire il riconoscimento o il pagamento dell'intero importo del premio stesso;

- che ai fini della corresponsione del premio, egli deve sottostare, a decorrere dal 01 gennaio 2023 e sino alla conclusione del periodo di impegno, al rispetto degli impegni, degli obblighi e delle condizioni di ammissibilità previsti nell'ambito di applicazione dell'Intervento/azione;

Riferimenti normativi

Regolamento (UE) n. 848/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e relativi regolamenti attuativi.

Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027 per l'Italia approvato con decisione della Commissione europea del 02 dicembre 2022;

Legge n 161 del 17 ottobre 2017 di modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159;

Disposizioni AGEA sulla costituzione e tenuta del fascicolo aziendale;

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento.

Regolamento (UE) n. 2393/2017 (omnibus) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.

Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998) Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A).

D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57";

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) "Codice in materia di protezione dei dati personali" che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, "Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997).

D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell'amministrazione digitale.

Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) "Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari" convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell'11 novembre 2005) recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.

Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262: disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 e modificato dall'art. 339 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - "Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244.

Legge 6 aprile 2007, n. 46 (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2007) "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali".

Legge 1° dicembre 2018, n. 132 – "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate" in vigore dal 4 dicembre 2018, ha prorogato al 31 dicembre 2019 il termine previsto dall'art. 1, comma 1142 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017.

Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n. 240 del 13 ottobre 2008) - Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale.

D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) "Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE".

Deliberazione AGEA del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) "Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di AGEA".

Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

D.Lgs. 30-12-2010 n. 235 - Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69.

D.P.C.M. 22-7-2011 - Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5: disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.»;

Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 783 del 29 settembre 2022 concernente "Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC per il periodo 2023-2027. Assegnazione delle risorse FEASR alla Regione Lazio per le politiche di sviluppo rurale, proiezioni di spesa e definizione del Documento Programmatorio dello Sviluppo rurale (DPSR) 2023-2027.

AGEA.2017.47103 del 1° giugno 2017 – aggiornamento del SIPA – GIS calcolo dell'importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare alle Domande uniche e di Sviluppo Rurale.

Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli.

Istruzioni operative OP AGEA n. 25 del 30 aprile 2015 - Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale.

Circolare AGEA 2016 16382 del 7 luglio 2016 - procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare.

Istruzioni operative OP AGEA n. 9 del 20 febbraio 2020 del 20 febbraio 2020 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale - Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015 – Fascicolo aziendale

Nota AGEA prot. ORPUM 81277 del 30 novembre 2021 – Implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti;

Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21; Nota AGEA prot. ORPUM 3767 del 20 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche ed integrazioni;

Ai fini del presente avviso pubblico s'intende:

- «domanda di sostegno»: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime partecipazione ai sensi del reg. (UE) n. 2021/2115;
- «domanda di pagamento»: una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del reg. (UE) n. 2021/2115;

Articolo 1

(Obiettivi, finalità e campo di applicazione)

Incentivare gli agricoltori a convertire e mantenere l'azienda agricola al metodo di produzione biologico, come definito nel Regolamento (UE) n. 848/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e dei relativi regolamenti attuativi. Il metodo esclude l'uso di "input chimici" di sintesi (fertilizzanti, prodotti fitosanitari, additivi, ecc.) nella produzione, trasformazione e conservazione degli alimenti, prevedendo altresì l'adozione di tecniche e processi di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale.

Con il presente Avviso pubblico si intende attivare la presentazione delle domande di sostegno (1° anno d'impegno) per l'anno 2023 a valere sull'Intervento SRA29 del Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027 per le seguenti Azioni:

- SRA 29.1 Azione "Conversione all'agricoltura biologica"
- SRA 29.2 Azione "Mantenimento dell'agricoltura biologica"

Articolo 2

(Ambito territoriale di intervento)

Nell'ambito di ogni azione, l'intervento è applicabile sull'intero territorio regionale.

Articolo 3

(Requisiti e condizioni di ammissibilità)

Tutti i requisiti necessari per l'accesso al regime di aiuti come anche quelli per le attribuzioni dei criteri di priorità per la predisposizione delle graduatorie di ammissibilità, devono essere posseduti alla data del 01 gennaio 2023 e mantenuti per l'intera durata dell'impegno pari a cinque (5) anni.

Il beneficiario deve essere in possesso dei seguenti requisiti/condizioni di ammissibilità:

1. aderire al metodo di produzione biologico conformemente a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 848/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e dei relativi regolamenti attuativi.

Il beneficiario ha l'obbligo di aver presentato la notifica di attività di produzione biologica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 01 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni. Per la notifica in questione è obbligatoria la prova documentale valida che il beneficiario soddisfi i requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 848/2018 e ss.mm.ii. (prove documentali fornite dagli Organismi di controllo).

Ai fini dell'adesione all'azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica", il beneficiario deve soddisfare le condizioni di cui alle lettere a), b) e c):

- a) non deve, alla data del 01 gennaio 2023, aver presentato una prima notifica o notifica di variazione antecedentemente alla data del 11 luglio 2022;
- b) nessuna delle parcelle sottoposte ad impegno con la domanda di sostegno, presentata con il presente avviso pubblico, deve essere stata oggetto di un analogo impegno agro-ambientale, inerente all'applicazione del metodo di produzione biologico, nell'ambito della misura "214" – azione 214.2 del PSR 2007/2013 attuativo del Reg. CE 1698/05) o della misura 11 del PSR 2014/2020 attuativo del Reg UE 1305/05.
- c) Nessuna parcella sottoposta ad impegno con la domanda di sostegno, presentata con il presente avviso pubblico, deve essere stata notificata ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 01 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni (Sistema Informativo Biologico - SIB) in data antecedente al 11 luglio 2022.

Nel caso in cui non si verificano tutte le condizioni di cui ai suddetti punti a), b) e c) il beneficiario deve effettuare domanda di accesso esclusivamente all'Azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica". Le superfici eleggibili all'Azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" devono essere presenti, nel Sistema Informativo Biologico (SIB), in una notifica nello stato di "pubblicata" precedentemente all'avvio del periodo di impegno.

In attuazione a quanto sopra riportato non è consentita la presentazione di domande di sostegno con la contestuale presenza delle azioni SRA29.1 e SRA29.2.

2. È condizione obbligatoria, per l'adesione al presente Intervento, la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1° dicembre 1999. In merito alle modalità si rimanda alle procedure già in essere. Eventuali modifiche e/o integrazioni apportate dall'OP Agea sono da considerarsi automaticamente recepite.
3. la superficie minima da destinare all'impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata (SAU), deve essere uguale o superiore a 1 ha.
4. Obbligo di assoggettare, limitatamente alla domanda di sostegno (domanda iniziale - 1° anno), tutta la superficie aziendale.

Le superfici foraggere non avvicendate sono eleggibili a premio solo nel caso in cui l'azienda disponga di tutto il bestiame aziendale assoggettato al sistema biologico così come desunto dalla notifica. Tali superfici saranno eleggibili a premio a condizione che il rapporto UBA aziendali biologiche/superficie aziendale sia almeno pari a 0,3 UBA/Ha.

Le superfici foraggere avvicendate sono eleggibili a premio solo nel caso in cui l'azienda disponga di bestiame aziendale. Tali superfici saranno eleggibili a premio a condizione che il rapporto UBA aziendali/superficie aziendale sia almeno pari a 0,3 UBA/Ha.

Il calcolo del rapporto UBA/superficie aziendale viene effettuato tenendo conto delle UBA totali presenti in azienda, espresso come dato medio annuale come risultante dalla BDN, rapportate all'intera superficie aziendale richiesta.

Qualora il Beneficiario dichiari in domanda specie per le quali non è prevista la registrazione individuale in BDN, si farà riferimento a quanto riportato nel Registro di Stalla (Dati anagrafici relativi all'azienda, denominazione della specie animale, date e/o quantità delle movimentazioni).

Sono presi in considerazione unicamente gli allevamenti (codice di stalla) e le superfici ricadenti nel territorio regionale.

Le superfici da assoggettare agli impegni devono essere disponibili, al momento della presentazione della domanda di sostegno, a titolo legittimo ed esclusivo del richiedente, per una durata almeno pari al periodo di impegno. Tuttavia, sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di terreni registrati di durata inferiore ma, in tal caso, il richiedente dovrà rinnovare il titolo, attraverso la stipula di un nuovo contratto, prima della scadenza annuale così da garantire la continuità della copertura dell'intero periodo di impegno.

Nel caso di superfici collettive, fermo restando il vincolo richiamato nel paragrafo precedente, il richiedente può beneficiare esclusivamente del premio relativo alla quota parte di superficie assegnata allo stesso da parte dell'Autorità concedente, come risultante dal fascicolo unico aziendale.

Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione o perdita del titolo legittimo ed esclusivo sono considerate superfici non ammissibili, fatto salvo quanto previsto al paragrafo "Riduzione superficie sotto impegno (SOI)" dell'art 7.2.

Perdita dei criteri di ammissibilità

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati.

Ai fini della individuazione sia delle superfici eleggibili al premio che dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità si riportano le seguenti definizioni ed indicazioni operative:

- «beneficiario»: un agricoltore quale definito nell'articolo 3, punto 1 del regolamento (UE) n. 2115/2021.
- «inadempienza»:
 - con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla normativa unionale, qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi; oppure
 - con riferimento alla condizionalità, di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 2115/2021 l'inosservanza dei criteri di gestione obbligatori (CGO) previsti dalla legislazione dell'Unione, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) definite dagli Stati membri;
- «domanda di sostegno»: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime di partecipazione ai sensi del regolamento (UE) n. 2115/2021;
- «domanda di pagamento»: una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 2115/2021;
- «domanda geospaziale»: un modulo di domanda elettronico che include un'applicazione delle tecnologie dell'informazione basata su un sistema d'informazione geografica (GIS) che consente

ai beneficiari di dichiarare secondo il metodo geospaziale le parcelle agricole dell'azienda e le superfici non agricole per le quali si chiede il pagamento.

- «altra dichiarazione»: qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di aiuto o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- «sistema di identificazione e di registrazione degli animali»: il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini stabilito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio e/o il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina stabilito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio;
- «marchio auricolare»: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a), e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3. dell'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004;
- «banca dati informatizzata»: la base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- «passaporto per gli animali»: il passaporto per gli animali di cui all'articolo 3, lettera c), e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- «registro»: in relazione agli animali, il registro tenuto dal detentore di animali di cui all'articolo 3, lettera d), e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 21/2004;
- «codice di identificazione»: il codice di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o i codici di cui al punto A.2. dell'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004;
- «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;
- «misure di sostegno connesse alla superficie»: le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata;
- «superficie determinata»: la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito delle misure di sostegno per superficie;
- «parcella di riferimento»: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole;
- «materiale geografico»: mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIGC tra coloro che presentano una domanda di aiuto o di sostegno e gli Stati membri.

Altre definizioni utili sono:

- «Autorità di gestione nazionale»: per il piano strategico della PAC è rappresentata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale. È l'organismo responsabile dell'efficace, efficiente e

corretta gestione e attuazione degli interventi di carattere nazionale del Piano strategico, finanziati dal Fondo FEAGA e cofinanziati attraverso il Fondo FEASR.

- «Autorità di gestione regionale»: rappresentata dalla Regione Lazio. È l'organismo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi nazionali e regionali. Per quest'ultimi, le Autorità di gestione regionali assicurano, direttamente o in concorrenza con l'Autorità di Gestione Nazionale le funzioni richieste dall'articolo 123.2 del regolamento (UE) 2021/2115.
- «CUAA»: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA.
- «UTE»: l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva, come definita dall'art. 1, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 503/1999.
- «CAA»: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.
- «UT»: Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- «SIAN»: (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) è il sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). È interconnesso con altre banche dati di rilevanza nazionale che sono sotto la responsabilità di altri soggetti (ad esempio Anagrafe tributaria, o Banca Dati Nazionale zootecnica).
- «Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC)»: il sistema integrato di gestione e di controllo di cui al titolo IV, capo II, del regolamento (UE) 2021/2116. Tale sistema garantisce un livello di controllo armonizzato per tutti gli Organismi Pagatori, implementando i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco riferiti sia ai criteri di ammissibilità ai regimi di aiuto, sia agli obblighi di condizionalità.
- «Sistema di identificazione delle parcelle agricole» (SIPA) è un registro, unico per l'intero territorio nazionale, di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme dell'Unione europea e nazionali. Esso si basa sull'archivio di ortofoto digitali, acquisite con cadenza triennale (1/3 del territorio per ciascun anno), provenienti dalle riprese aeree o satellitari del territorio che consente di acquisire i dati qualitativi e quantitativi, articolati in parcelle agricole e rappresentati su un sistema di informazione geografica territoriale (GIS).
- «G.I.S.»: Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici.

- «Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.
- «VCM»: Verificabilità e Controllabilità delle Misure.
- «Superficie Agricola Utilizzata (SAU)» Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni arboree specializzate che danno prodotti agricoli; sono esclusi i boschi e le coltivazioni arboree che danno prodotti forestali. Essa costituisce la superficie eleggibile all'impegno, al netto delle tare.;
- «Superficie oggetto di impegno»: si intende la superficie aziendale facente parte della SAU, distinta per le singole categorie colturali a premio, oggetto di impegno ed ammessa agli aiuti;
- «Gruppo di colture»: le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di un determinato intervento connesso alla superficie. Se l'importo dell'aiuto è decrescente, viene tenuto conto della media di tali importi in relazione alle rispettive superfici dichiarate.
- «Superficie accertata»: superficie riscontrata nella fase di controllo in loco per le domande campione o superficie eleggibile da LPIS per le domande non campione.
- «Superficie determinata»; la superficie determinata per ciascun gruppo di colture viene calcolata confrontando la somma delle superfici dichiarate e la somma delle superfici accertate; si considera come "determinata" la minore tra le due superfici. Per le domande non sottoposte a controlli oggettivi la superficie determinata si ottiene prendendo a riferimento la superficie richiesta, decurtata di eventuali porzioni di superficie interessate da irregolarità.
- «intervento»: uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate da uno Stato membro nel piano strategico della PAC in base a un tipo di intervento previsto dal regolamento di esecuzione (UE) nr 2021/2115.
- «Misure di sostegno connesse alla superficie e/o animali»: Le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o sul numero dei capi o UBA allevati.
- «particella catastale»: porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia del Territorio (A.D.T.).
- «parcella agricola»: un'unità, definita dagli Stati membri, di superficie agricola determinata conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (UE)2021/2115.
- «parcella di riferimento»: si intende una superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116. Una parcella di riferimento contiene un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115. Se del caso, una parcella di riferimento contiene anche le superfici non agricole considerate ammissibili dagli Stati membri al sostegno per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116.
- «Appezamento fisso»: porzione continua di territorio, condotta da un singolo beneficiario, sulla quale egli si impegna attivando un intervento, tra quelli previsti dall'art. 70 del Reg. UE

2022/2115, la cui posizione e i confini (individuati graficamente tramite coordinate geospaziali) non variano nel corso del periodo di impegno.

- «Agricoltore in attività»: sono considerati agricoltori in attività gli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di aiuto sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) agricoltori che nell'anno precedente a quello di domanda hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro.
 - b) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva" o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da "attivo", che pregiudica lo svolgimento dell'attività d'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;
 - c) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri.
 - d) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

L'iscrizione al registro non comporta alcun obbligo di produzione, ma se un soggetto intende svolgere l'attività imprenditoriale agricola, che sviluppa un volume d'affari superiore a 7.000 euro, è obbligato ad iscriversi al Registro delle imprese. Le aziende che, in presenza di un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, presentano fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.

Il premio può essere corrisposto unicamente per le superfici effettivamente coltivate e ritenute ammissibili. Ai fini del calcolo della superficie ammissibile ed eleggibile all'aiuto si fa riferimento, a quella dichiarata e validata nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, e dalle verifiche effettuate nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), nonché delle disposizioni impartite a riguardo dall'Organismo Pagatore.

Per il Calcolo delle Unità di Bestiame Adulto (UBA), ai fini del calcolo del carico di bestiame si fa riferimento alla consistenza media annuale tenendo conto degli indici di conversione sotto riportati. Sono presi in considerazione unicamente gli allevamenti (codice di stalla) e le superfici ricadenti nel territorio regionale.

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6

Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini di età superiore a 70 giorni	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,003
Struzzi oltre 1 anno di età, lama e alpaca oltre 1 anno di età, selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età	0,15

Articolo 4 **(Soggetti beneficiari)**

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della presente misura sono:

- agricoltori in attività singoli o associati.
- Enti pubblici gestori di aziende agricole

Articolo 5 **(Descrizione delle azioni, impegni e durata)**

Fermo restando le scadenze fissate in merito alla decorrenza degli impegni con le domande di sostegno presentate nelle annualità pregresse ed in corso di impegno, gli impegni assunti dal richiedente con la domanda di sostegno iniziale, presentata con il presente avviso, hanno decorrenza secondo l'anno solare e dunque 01 gennaio-31 dicembre. Per l'annualità 2023 la decorrenza degli impegni, assunti con la domanda di sostegno, è dal 01 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027 per una durata complessiva pari a cinque (5) anni.

Al fine di garantire un costante rispetto degli impegni e scongiurare il rischio del doppio finanziamento:

- I beneficiari che hanno in corso, nell'annualità 2023, impegni assunti con la misura 11 – Agricoltura Biologica del PSR 2014-2022 (domanda di sostegno presentata nelle annualità successive al 2018) sono tenuti a completare il periodo d'impegno assunto senza assumere nuovi impegni a valere sull'intervento SRA29, della programmazione 2023/2027.
- I beneficiari che terminano gli impegni assunti con la domanda di sostegno presentata nell'annualità 2018, fermo restando il completamento del periodo d'impegno assunto possono assumere nuovi impegni a valere sull'intervento SRA29 della programmazione 2023/2027 senza che vi sia un'interruzione degli impegni assunti sulla programmazione precedente. Il pagamento della prima annualità di impegno (inizio impegno primo gennaio) è erogato proporzionalmente al periodo per il quale non sussiste sovrapposizione con impegni analoghi assunti nella precedente programmazione.

Gli impegni sono di seguito elencati e descritti:

- garantire, su tutta la superficie agricola aziendale, la conformità al metodo di produzione biologica come stabilito dal Reg. (UE) n. 848/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e relativi regolamenti attuativi, con la possibilità di escludere le produzioni zootecniche;
- Iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno.
- mantenimento delle superfici oggetto d'impegno per tutta la durata del periodo d'impegno

Il beneficiario deve garantire il rispetto sull'intera superficie aziendale della condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115), della condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115), dei requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e ai prodotti fitosanitari nonché i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente.

Articolo 6 **(Documentazione)**

6.1 Presentazione della domanda di sostegno/pagamento

La presentazione della domanda di sostegno/pagamento prevede l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.

La documentazione relativa alla domanda e quella relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, dovrà essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata. La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

Fermo restando la decorrenza degli impegni fissata al 01 gennaio 2023, seguiranno, di concerto con le disposizioni dell'OP, opportune istruzioni operative, unitamente alla definizione delle relative tempistiche, sulla base delle quali si potrà procedere con le operazioni di compilazione e rilascio delle domande.

6.2 Eventuale documentazione da presentare nel corso dell'annualità di impegno

Nel corso dell'annata agraria, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda ed il suo rinnovo annuale, possono ricorrere alcune circostanze o situazioni che essendo correlate agli impegni assunti dal beneficiario comportano per lo stesso l'osservanza di alcuni adempimenti.

Di seguito si riportano alcune particolari casistiche:

6.2.1 Variazioni colturali e di UBA

Qualora, dopo la presentazione della domanda di pagamento si verificano delle variazioni rispetto a quanto dichiarato nel piano colturale, il beneficiario è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale, sulla base delle indicazioni fornite dall'Organismo Pagatore Nazionale, ed a comunicarle entro 2 (due) mesi all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio. Tale comunicazione dovrà riportare le medesime informazioni previste dal quadro I "Utilizzo delle superfici aziendali" del modello di domanda. In particolare, è indispensabile riportare negli appositi riquadri, il numero della domanda di pagamento ed il CUAA a cui si riferisce la variazione.

Tale documento sostituisce integralmente quello inoltrato dal beneficiario in sede di presentazione della domanda di pagamento e, pertanto, la liquidazione degli aiuti previsti e l'effettuazione dei controlli saranno effettuati sulla base delle variazioni colturali intervenute e comunicate dal richiedente.

Articolo 7 **(Modalità e termini di presentazione delle domande)**

7.1 Modalità di presentazione

La domanda di sostegno/pagamento, per l'accesso al regime di aiuto introdotto con il presente intervento/azione, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Tale domanda dovrà essere compilata sulla base delle istruzioni che la accompagnano.

Per facilitare l'accesso delle aziende ai benefici comunitari, attraverso il successivo iter di controllo e pagamento delle domande, nella fase di compilazione della domanda stessa, vengono introdotti alcuni controlli di base al fine di segnalare all'utente le eventuali incongruenze che, nella successiva fase istruttoria, potrebbero determinare la non ammissibilità della domanda o l'applicazione di riduzioni.

Il sostegno è corrisposto, per i soggetti beneficiari che si impegnino a rispettare quanto previsto dall'intervento a decorrere dal 01 gennaio 2023 (termine fissato di decorrenza dell'impegno) e per tutto il periodo d'impegno così come previsto dall'articolo 5 del presente bando.

Le componenti anagrafica e territoriale, presenti nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, costituiscono la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di aiuto. Ne consegue che la domanda potrà essere presentata solo dopo aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. Tale fascicolo dovrà essere validato, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati.

I dati e le informazioni, che possono essere utilizzati per la richiesta dell'aiuto con la presentazione della domanda per l'anno 2023, devono essere stati dichiarati nel fascicolo aziendale prima della decorrenza dell'impegno ossia prima del 01 gennaio 2023.

La compilazione e la stampa delle domande come anche l'inoltro (rilascio informatico) delle stesse deve essere effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA sul "Portale SIAN".

I beneficiari, per le suddette fasi di compilazione, stampa e rilascio delle domande di

sostegno/pagamento possono avvalersi, previo mandato, di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o di altro tecnico. In quest'ultimo caso, sulla base delle direttive impartite dall'Organismo Pagatore, le procedure da seguire ai fini dell'autorizzazione di tali funzionalità e della attribuzione dei diversi CUAA, verranno definite in prossime istruzioni operative richiamate all'articolo 6.

7.2 Riduzione superficie sotto impegno (SOI)

Durante il periodo d'impegno è possibile ridurre la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI), con una tolleranza massima complessiva, in riduzione, del 20%.

Nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella ammessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento.

Se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20% non si effettua alcun recupero degli importi erogati nelle annualità precedenti.

Se la riduzione tra la quantità di superficie impegnata ed ammessa con la domanda di sostegno e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade.

L'impegno sull'intervento SRA29 è su appezzamenti fissi e non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.

In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò tuttavia non avviene se:

- Le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore, così come definite dall'art. 3 del Reg (UE) 2116/2021.
- Le superfici ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti.

7.3 Ampliamento degli impegni

Fermo restando la continuità dell'impegno per 5 anni sulle superfici dichiarate nella domanda di sostegno, non sono consentite variazioni in aumento delle superficie oggetto di impegno.

Il beneficiario può aumentare la superficie (SOI) ad impegno, solo mediante la presentazione di una nuova domanda di sostegno.

7.4 Cessione parziale o totale di azienda

Per «cessione di un'azienda» si intende la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate; il «cedente» è il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario; il «cessionario» è il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

Qualora il cessionario, totale o parziale, non subentri nel rispetto dell'impegno per il periodo residuo, lo stesso si estingue e non vi è obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso da parte del cedente. Tale opzione può essere applicata dopo il terzo anno di impegno ed è consentita solo nel caso di cessione (vendita della piena proprietà, cessione in affitto, cessione di usufrutto, conferimenti, ecc.).

Il subentrante può proseguire nell'impegno solo se la superficie oggetto di trasferimento, considerata singolarmente o in aggiunta a superficie già in suo possesso, abbia un'estensione complessiva almeno pari alla superficie minima prevista come requisito di ingresso.

Nel caso di subentro con trasferimento, totale o parziale dell'azienda, intercorso durante l'annualità d'impegno, il subentrante è tenuto a comunicare all'Area Decentrata Agricoltura (ADA) territorialmente competente, entro il termine di tre mesi dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta. Il trasferimento dell'azienda o di parte di essa, prevede che il subentrante inoltri all'ADA territorialmente competente, apposita dichiarazione compilata sulla base dell'ALLEGATO n. 3 "dichiarazione subentro", sottoscritta anche dal cedente. Resta inteso l'obbligo del subentrante di mantenere l'impegno per la durata residua necessaria a completare il quinquennio di impegno assunto con la domanda iniziale.

7.5 Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali

In conformità con l'art. 3 del Reg (UE) 2116/2021. la "causa di forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere riconosciute nei seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatìa o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Le cause di "forza maggiore" e le circostanze eccezionali devono essere comunicate dal beneficiario all'Amministrazione regionale, perentoriamente entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento o dall'acquisizione della documentazione probante, pena l'attivazione delle procedure di decadenza.

7.6 Annualità successive

Ogni anno successivo al primo, il beneficiario è tenuto alla presentazione di una domanda di pagamento (domanda di conferma) per l'aggiornamento annuale degli impegni, che costituisce il presupposto per la liquidazione dell'aiuto nell'anno di riferimento. Pertanto, la mancata presentazione o la presentazione oltre il termine ultimo stabilito, comporta il non pagamento dell'annualità di riferimento ed un'istruttoria ad hoc per la verifica del rispetto dell'impegno.

7.7 Clausole di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 al di là dei quali devono

andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

Agli interventi realizzati ai sensi degli articoli 28, 29, 33 e 34 del Reg. UE 1305/2013, la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2014/2022, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione 2023/2027, si applica la clausola di revisione prevista nel Reg. 1305/2013 art. 48 e nel PSR 2014/2022.

ARTICOLO 8

(Agevolazioni previste e combinazione degli aiuti)

L'intervento prevede a fronte dell'impegno assunto dal beneficiario per una delle azioni previste, la corresponsione di aiuti, calcolati mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica, da erogarsi annualmente, per l'intera durata del periodo di impegno, per unità di superficie (ettaro di SAU).

Sono esclusi dall'aiuto i terreni a riposo

È previsto un pagamento ad ettaro calcolato in conformità all'articolo 82 del Reg. (UE) 2021/2115 distinto per Gruppo di coltura per l'intero periodo di impegno dei 5 anni.

Poiché in applicazione della regolamentazione sopra citata, il periodo di conversione richiede un maggior impegno da parte delle aziende, con conseguenti minori ricavi e/o maggiori costi dei processi produttivi, il relativo premio risulta superiore a quello previsto per il mantenimento. Gli aiuti, determinati sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni, sono differenziati per le due azioni e distinti sulla base all'appartenenza delle essenze vegetali coltivate sulle superfici oggetto di impegno ad uno dei seguenti "Gruppi di Coltura":

Coerentemente con quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2018/848 e dal PSP, fermo restando il periodo d'impegno pari a 5 anni, l'aiuto per le superfici dichiarate con la domanda di sostegno (1° anno) nell'Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica", tiene conto del periodo in conversione e della tipologia colturale (seminativi/culture permanenti e prati-pascoli); segue l'aiuto previsto per l'Azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" fino a conclusione del quinquennio.

Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica"

Gruppo A1 – AGRUMI IN CONVERSIONE 370 euro/HA

Agrumi i cui codici colturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili.

Gruppo A2 – FORAGGERE IN CONVERSIONE 120 euro/HA

Erba medica, Trifoglio, Sulla, Lupinella, Erbaio di graminacee, Erbaio di leguminose, Erbaio misto, mais a maturazione cerosa e altre foraggere avvicendate i cui codici colturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili.

Tali superfici sono eleggibili a premio solo nel caso in cui l'azienda disponga di bestiame aziendale. Il rapporto UBA/Ha di superficie aziendale dovrà essere almeno pari a 0,3.

Gruppo A3 – FRUTTA A GUSCIO E CASTAGNO IN CONVERSIONE 700 euro/HA

Nocciolo, Mandorlo, Castagno da frutto, Noce da frutto e altre colture i cui codici colturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili.

Gruppo A4 – FRUTTIFERI IN CONVERSIONE 370 euro/HA

Actinidia, Albicocco, Ciliegio, Pesco, Susino, Melo, Pero, Melograno e altre colture i cui codici colturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili.

Gruppo A5 – INDUSTRIALI IN CONVERSIONE 180 euro/HA

Barbabietola, Pomodoro, Patata, Tabacco, Piante da fibra (Canapa, ecc.), piante officinali ed aromatiche e altre colture i cui codici colturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili.

Gruppo A6 – LEGUMINOSE IN CONVERSIONE 140 euro/HA

Piselli, lenticchie, fave e favette, Lupini dolci, etc, i cui codici colturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili.

Gruppo A7 – OLIVO IN CONVERSIONE 380 euro/HA

Olivo da olio e da mensa i cui codici colturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili.

Gruppo A8 – ORTIVE IN CONVERSIONE 590 euro/HA

Colture orticole in pieno campo e protette, piccoli frutti e altre i cui codici colturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura; eventuali

aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili.

Sono escluse le colture proteiche in quanto ricomprese nei precedenti gruppi A6 e A10.

Gruppo A9 – PRATI PERMANENTI E PASCOLI IN CONVERSIONE 100 euro/HA

Prati permanenti, prati-pascoli e pascoli permanenti, e altre colture i cui codici colturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili

Tali superfici sono eleggibili a premio solo nel caso in cui l'azienda disponga di tutto il bestiame aziendale allevato secondo quanto previsto dal Reg (UE) 2018/848 così come desunto dalla notifica. Il rapporto UBA/Ha di superficie aziendale dovrà essere almeno pari a 0,3.

Gruppo A10 – SEMINATIVI IN CONVERSIONE 160 euro/HA

Cereali: Frumento duro e tenero, altro frumento (grano e frumento segalato), Orzo, Segale, Avena, Grano saraceno, Miglio e Scagliola, Farro, Sorgo, Mais da granella, etc.

Oleaginose: Colza, Ravizzone, Girasole, Soia, Arachidi, Ricino, etc.

Altre colture i cui codici colturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili;

Gruppo A11 – VITE IN CONVERSIONE 700 euro/HA

Vite da tavola e da vino i cui codici colturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili.

Azione SRA29.2 “Mantenimento dell'agricoltura biologica”

Gruppo A1 – AGRUMI 300 euro/HA

Agrumi i cui codici colturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili.

Gruppo A2 – FORAGGERE 110 euro/HA

Erba medica, Trifoglio, Sulla, Lupinella, Erbaio di graminacee, Erbaio di leguminose, Erbaio misto, mais a maturazione cerosa e altre foraggere avvicendate i cui codici colturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili.

Tali superfici sono eleggibili a premio solo nel caso in cui l'azienda disponga di bestiame aziendale. Il rapporto UBA/Ha di superficie aziendale dovrà essere almeno pari a 0,3.

Gruppo A3 – FRUTTA A GUSCIO E CASTAGNO 600 euro/HA

Nocciolo, Mandorlo, Castagno da frutto, Noce da frutto e altre colture i cui codici colturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili.

Gruppo A4 – FRUTTIFERI 300 euro/HA

Actinidia, Albicocco, Ciliegio, Pesco, Susino, Melo, Pero, Melograno e altre colture i cui codici colturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili.

Gruppo A5 – INDUSTRIALI 160 euro/HA

Barbabietola, Pomodoro, Patata, Tabacco, Piante da fibra (Canapa, ecc.), piante officinali ed aromatiche e altre colture i cui codici colturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili.

Gruppo A6 – LEGUMINOSE 120 euro/HA

Piselli, lenticchie, fave e favette, Lupini dolci, etc, i cui codici colturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili.

Gruppo A7 – OLIVO 310 euro/HA

Olivo da olio e da mensa i cui codici colturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili.

Gruppo A8 – ORTIVE 490 euro/HA

Colture orticole in pieno campo e protette, piccoli frutti e altre i cui codici colturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili.

Sono escluse le colture proteiche in quanto ricomprese nei precedenti gruppi A6.

Gruppo A9 – PRATI PERMANENTI E PASCOLI 90 euro/HA

Prati permanenti, prati-pascoli e pascoli permanenti, e altre colture i cui codici colturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili

Tali superfici sono eleggibili a premio solo nel caso in cui l'azienda disponga di tutto il bestiame aziendale allevato secondo quanto previsto dal Reg (UE) 2018/848 così come desunto dalla notifica. Il rapporto UBA/Ha di superficie aziendale dovrà essere almeno pari a 0,3.

Gruppo A10 – SEMINATIVI 135 euro/HA

Cereali: Frumento duro e tenero, altro frumento (grano e frumento segalato), Orzo, Segale, Avena, Grano saraceno, Miglio e Scagliola, Farro, Sorgo, Mais da granella, etc

Oleaginose: Colza, Ravizzone, Girasole, Soia, Arachidi, Ricino, etc

Altre colture i cui codici colturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili;

Gruppo A11 – VITE 600 euro/HA

Vite da tavola e da vino i cui codici colturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili.

Talune colture, a seconda della destinazione finale delle stesse, possono essere presenti in più gruppi colturali, con relativi premi diversi; in fase di presentazione della domanda di sostegno/pagamento la richiesta a premio di una coltura in un determinato gruppo colturale dovrà tenere conto dell'effettiva appartenenza della medesima al gruppo colturale per la quale viene richiesto l'aiuto. In caso contrario verrà applicato il regime sanzionatorio vigente.

Per entrambe le Azioni SRA29.1 e SRA29.2, il sostegno è cumulabile sulla stessa superficie con i seguenti interventi:

SRA02 ACA 2 - impegni specifici uso sostenibile dell'acqua

SRA15 ACA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità

SRA24 ACA24 - pratiche agricoltura di precisione

Il sostegno previsto è cumulabile con l'intervento SRB01 - sostegno zone con svantaggi naturali montagna e SRA30 - benessere animale.

Nel caso di soci di Organizzazioni di Produttori (OP), il sostegno per agricoltura biologica può essere finanziato con l'intervento settoriale specifico, qualora attivato nei relativi Programmi operativi, o, in alternativa, nell'ambito dell'intervento SRA29. È garantita attraverso l'uso di un sistema informatico, la coerenza, la complementarità e la non sovrapposizione degli interventi attraverso opportuni controlli in tutte le fasi di istruttoria, pagamento e controllo ex post, per scongiurare il rischio di doppio finanziamento e garantire, pertanto, l'unicità del canale di finanziamento.

I premi previsti dal presente intervento terranno conto della cumulabilità degli impegni con il regime previsto dagli Eco schemi al fine di non effettuare doppi finanziamenti per medesimi impegni.

Il premio previsto nell'azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" è soggetto a degressività sulla base dei seguenti scaglioni di riferimento basati sull'importo della domanda:

- Fino a 20.000 euro → 100% del premio;
- Oltre 20.000 euro fino a 40.000 euro → 80% del premio;
- Oltre 40.000 euro → 60% del premio.

ARTICOLO 9

(Valutazione ed istruttoria delle domande)

Fermo restando le procedure di istruttoria automatizzata di cui al successivo paragrafo 9.2, il procedimento amministrativo inerente alla concessione del contributo si intende avviato, in ottemperanza alle disposizioni della L. 241/90 e sue mm. ii., dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per la presentazione del modulo di domanda.

Ciascuna Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio, provvede a determinare la ricevibilità delle domande.

9.1 Ammissibilità

Determinata la ricevibilità delle domande, le ADA provvedono alla individuazione del responsabile del procedimento amministrativo ed allo svolgimento dei controlli amministrativi delle istanze pervenute, accertando l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti. In sede istruttoria sarà determinata l'ammissibilità delle domande di aiuto.

I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento dell'inizio dell'impegno della domanda di sostegno e mantenuti nel corso del periodo di impegno.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), di cui alle funzioni ed alle competenze attribuite all'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA e pertanto le fasi che

ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

La Regione non assume alcun impegno vincolante nei confronti degli agricoltori per i quali la domanda di sostegno/pagamento è stata istruita con esito negativo e ritenuta non ammissibile, in tal caso si procederà all'archiviazione della stessa, con l'eventuale recupero delle somme, ed il richiedente non ha nulla a pretendere dall'Amministrazione.

La dichiarazione di non ammissibilità della domanda a seguito dell'istruttoria condotta, con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione dal regime di aiuto, sarà comunicata all'intestatario della domanda medesima.

Avverso i provvedimenti definitivi di non ammissibilità può essere presentato:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, ove ne ricorrano le condizioni.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento, ove ne ricorrano le condizioni.
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.

In ragione della specifica situazione attinente il presente avviso "a condizione", con successive disposizioni, di concerto con l'OP, verranno stabilite, nell'ambito del procedimento istruttorio, le relative procedure attuative e le tempistiche ad esse legate.

9.2 Istruttoria Automatizzata

Al fine di pervenire alla automatizzazione della procedura amministrativa d'istruttoria delle domande di pagamento e permettere una maggiore efficienza nei tempi di erogazione dei premi, è attivata una procedura di Istruttoria Automatizzata.

Sono identificati gli elementi che consentono di sottoporre una domanda ad istruttoria automatizzata. Tale procedura consente di eseguire i controlli istruttori, previsti dalla normativa unionale, nazionale e regionale, della domanda attraverso le procedure informatizzate che ne determinano l'ammissibilità al premio e l'eventuale applicazione delle riduzioni e delle sanzioni in applicazione anche di quanto definito nell'ambito della VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure).

Tutti i controlli effettuati sono evidenziati attraverso specifici indicatori verificabili sul sistema SIAN.

Le domande escluse dal pagamento, in tutto o in parte, al termine dell'istruttoria automatizzata, vengono sottoposte ad istruttoria a cura delle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio.

9.3 Erogazione dei premi

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle risultanze dell'istruttoria automatizzata e laddove necessario dalle autorizzazioni

alla liquidazione predisposte dalla Regione. Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale.

La liquidazione dell'aiuto annuale, in conformità con l'articolo 5, per un massimo di cinque anni (5), è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario all'atto dell'inizio impegno della domanda di prima annualità; gli impegni decorrono dal 01 gennaio 2023.

In riferimento al calcolo delle eventuali riduzioni ed esclusioni si rimanda a successivi provvedimenti nazionali e/o regionali.

9.4 Procedure di recupero di somme indebitamente percepite

Ai sensi del Reg. (UE) n. 2116/2021, lo Stato membro ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

In particolare, in materia di recupero di importi indebitamente erogati:

1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 2.
2. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti. Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebito. ... omissis ...

L'OP AGEA ha definito con apposita Circolare la procedura di registrazione dei debiti (PRD) per l'acquisizione sul portale SIAN dei verbali di contestazione e dei provvedimenti amministrativi per il recupero dei crediti. Tale procedura, che rientra nelle attività relative alla fase "istruttoria" di competenza delle Regioni, in quanto delegate dall'Organismo Pagatore, consente di regolare il flusso delle informazioni relative alle posizioni debitorie connesse al recupero di indebite percezioni di aiuti già erogati a vario titolo (anticipo, saldo, ecc.). In tal modo, si garantisce la corretta contabilizzazione ai Servizi della Commissione dei recuperi effettuati.

Quanto sopra potrà essere oggetto di modifica a seguito della predisposizione di nuove norme e procedure applicative emanate dallo Stato e/o dall'OP.

9.5 Accesso agli atti e chiusura del procedimento amministrativo

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90 e smi, l'accesso ai documenti amministrativi, da parte degli interessati, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza dell'azione.

Il procedimento amministrativo della domanda si svolge interamente sul sistema informativo SIAN (presentazione, controlli, istruttoria, pagamento).

Ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni ed integrazioni, per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, AGEA incentiva l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso agli atti da parte degli interessati.

I documenti amministrativi accessibili, consultabili sul SIAN, che fanno parte del procedimento della domanda, sono i seguenti:

- Mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);
- Scheda di validazione del fascicolo aziendale;
- Domanda di sostegno/ pagamento;

- Dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;
- Check-list delle istruttorie eseguite;
- Eventuali comunicazioni al beneficiario (ad esempio: PEC, Istruzioni Operative, lettere raccomandate, Disposizioni amministrative diffuse attraverso i siti istituzionali, ecc.);
- Informazioni relative ai pagamenti effettuati.

Posta Elettronica Certificata (PEC)

L'Organismo Pagatore AGEA e le Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio inviano le proprie comunicazioni, a ciascun agricoltore, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata da questi indicato nel proprio Fascicolo Aziendale.

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

L'indicazione dell'indirizzo PEC, da parte del beneficiario, è obbligatoria.

L'indirizzo PEC deve essere sempre attivo ed aggiornato.

L'agricoltore che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.AGEA.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

In ogni caso, le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

Le risultanze di riscontro alla domanda dell'interessato sono costituite dalle evidenze digitali riportate sul sistema SIAN e sono nella diretta disponibilità e conoscenza del beneficiario, ovvero del soggetto cui egli ha conferito speciale incarico ad operare per suo conto, come il CAA. In tal caso, il CAA costituisce il "tramite conoscitivo" dello stato e dell'esito del procedimento e fornisce all'interessato ogni informazione e chiarimento al riguardo. L'impostazione in forma di tele-amministrazione del procedimento di pagamento consente altresì al CAA e, per suo tramite, al beneficiario della domanda di pagamento, di avere esatta cognizione dello stato istruttorio e decisionale: in caso le informazioni non risultino immediatamente disponibili sul SIAN, il CAA, con la diligenza richiesta dal mandato, dovrà rivolgersi all'AGEA.

Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.AGEA.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

L'Organismo pagatore AGEA non dà corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte, in virtù del sistema informativo messo a disposizione degli stessi che consente di prendere immediata visione ed estrarre copia dei documenti medesimi, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni.

Ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni, l'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso notificando ai richiedenti l'esito della domanda. La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente positivo viene effettuata dalle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio.

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta – senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

L'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda di pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l'esito positivo della domanda, avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 – uso della telematica - e successive modificazioni.

Quanto sopra potrà essere oggetto di modifica a seguito della predisposizione di nuove norme e procedure applicative emanate dallo Stato e/o dall'OP.

ARTICOLO 10 **(Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande)**

Il presente avviso consente la presentazione di domande di sostegno/pagamento (1°anno d'impegno).

Per l'attuazione dell'Intervento sono previsti stanziamenti annuali, che saranno determinati dopo la formale adozione del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale PAC

2023/2027 per la Regione Lazio, in base ai quali saranno selezionate le domande di aiuto (domande di impegno iniziale) presentate nella medesima annualità di riferimento, e formate le eventuali graduatorie di ammissibilità, nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscano la completa copertura di tutte le domande di aiuto istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili. Il contributo sarà concesso esclusivamente alle domande di sostegno istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili.

La Regione si riserva, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario della misura e del Programma, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nei bandi attuativi della Misura.

Le eventuali graduatorie di ammissibilità saranno formulate su base regionale, tenendo conto dei punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione previsti nell'ambito applicativo dell'intervento/azioni.

Le graduatorie saranno distinte per azione e formulate su base regionale, tenendo conto dei punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione individuati per ciascuna Azione.

Nel caso in cui le domande ammissibili non esauriscano la quota di risorse assegnata per la relativa azione, l'ammontare complessivo di tali somme residue viene ripartito nella restante azione prendendo come riferimento la percentuale dell'ammontare economico richiesto per l'azione e non utilmente collocato in graduatoria.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi alle diverse priorità, sulla base dei quali procedere alla formazione delle graduatorie, si dovrà tener conto dei principi di selezione, distinti per ciascuna azione, riportati nelle tabelle che seguono.

Non è previsto il punteggio minimo dei criteri di selezione.

SRA29.1 - Azione "Conversione all'agricoltura biologica"

Principi	codice	Criterio	Punteggio
Aree Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE	SRA 29.1	Aziende ricadenti nelle Aree Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della SAU aziendale ricada in dette zone.	35
Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE		Aziende ricadenti nelle Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della SAU aziendale ricada in dette zone	25
Aree naturali protette		Aziende ricadenti nelle Aree naturali protette. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della SAU aziendale ricada in dette zone	15

Aree montane		Aziende ricadenti nelle Aree montane di cui al Reg UE 1305/05. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della SAU aziendale ricada in dette zone	15
Aree critiche per l'agricoltura individuate dai Piani di gestione dei bacini idrografici (PdGBI)		Aziende ricadenti nelle Aree critiche per l'agricoltura individuate dai Piani di gestione dei bacini idrografici. Fasce A e B e/o P1, P2, P3 ai sensi della direttiva alluvioni. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della SAU aziendale ricada in dette zone	10

Casi EX AEQUO: In situazioni ex aequo intesa come parità di posizione di più domande di sostegno (domande iniziali – 1°anno) nelle graduatorie di ammissibilità si procede secondo il seguente criterio: a parità di punti sarà data priorità anzitutto al beneficiario più giovane e secondariamente all'ordine cronologico di presentazione delle domande (n. protocollo del rilascio informatico sul portale SIAN).

SRA29.2 Azione "Mantenimento dell'agricoltura biologica"

Principi	codice	Criterio	Punteggio
Aree Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE	SRA 29.1	Aziende ricadenti nelle Aree Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della SAU aziendale ricada in dette zone.	35
Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE		Aziende ricadenti nelle Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della SAU aziendale ricada in dette zone	25
Aree naturali protette		Aziende ricadenti nelle Aree naturali protette. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della SAU aziendale ricada in dette zone	15
Aree montane		Aziende ricadenti nelle Aree montane di cui al Reg UE 1305/05. La priorità è	15

		attribuita nel caso in cui la maggior parte della SAU aziendale ricada in dette zone	
Aree critiche per l'agricoltura individuate dai Piani di gestione dei bacini idrografici (PdGBI)		Aziende ricadenti nelle Aree critiche per l'agricoltura individuate dai Piani di gestione dei bacini idrografici. Fasce A e B e/o P1, P2, P3 ai sensi della direttiva alluvioni. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della SAU aziendale ricada in dette zone	10

Casi EX AEQUO: In situazioni ex aequo intesa come parità di posizione di più domande di sostegno (domande iniziali – 1°anno) nelle graduatorie di ammissibilità si procede secondo il seguente criterio: a parità di punti sarà data priorità anzitutto al beneficiario più giovane e secondariamente all'ordine cronologico di presentazione delle domande (n. protocollo del rilascio informatico sul portale SIAN).

I soprariportati criteri di selezione e relativi punteggi saranno sottoposti al Comitato di Monitoraggio (ex Sorveglianza). La Regione si riserva con successivi provvedimenti di procedere con eventuali modifiche ed integrazioni nel caso in cui il Comitato fornisca indicazioni in tal senso.

ARTICOLO 11 **(Controlli e sanzioni)**

In materia di controlli ed applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal Piano Strategico Nazionale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali nonché di specifiche norme che verranno adottate nel complemento regionale al PSP.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni, relativi alla condizionalità ed ai requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, portata, durata e ripetizione dell'inadempienza in base alla normativa vigente.
- il mancato rispetto degli impegni specifici di intervento/azione, cui è subordinata la concessione del sostegno, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio: ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza;

Si fa espressa riserva di modifica del presente Avviso pubblico, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

ARTICOLO 12
(Disposizioni generali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso pubblico si rinvia a quanto stabilito alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Il presente Avviso pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, nel caso in cui si renda necessario procedere ad adeguamenti derivanti da una evoluzione del quadro normativo di riferimento o qualora sia necessario definire modifiche di natura procedurale e amministrativa.